

# **BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O DI SVILUPPO SPERIMENTALE NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DELLE CELLE A COMBUSTIBILE E DEL VETTORE IDROGENO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI ENERGETICI E DI TRASPORTO SOSTENIBILI**

## **1. Riferimenti normativi**

- Legge regionale 43/2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”);
- legge regionale 23/2002 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale);
- legge regionale 34/2004 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive);
- legge regionale 4/2006 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione);
- disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 (g.u.u.e. C 323 del 30 dicembre 2006), di seguito la “nuova disciplina RSI”;
- decisione (C2007) 6338 del 7 dicembre 2007 “Aiuti di Stato N. 341/2007 e N. 367/2007 – Italia (Piemonte) Regimi di aiuti RSI”;
- determinazione dirigenziale n. 111/DA1603 del 14 dicembre 2007 relativa alla misura Ri 1 Intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (base giuridica);
- deliberazione della Giunta regionale n. 22-4366 del 20 novembre 2006 recante “Definizione dei criteri per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca sullo sviluppo delle sperimentazioni delle celle a combustibile e sulla filiera dell'idrogeno in Piemonte per la realizzazione di sistemi energetici e di trasporto sostenibili”, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 23-11851 del 28 luglio 2009.

## **2. Dotazione finanziaria**

Il presente Bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 2.500.000,00 di euro impegnati con la determinazine dirigenziale n. 318/22.4 del 27 novembre 2006 a favore del Comune di Torino in qualità di Comune di riferimento che provvederà all'erogazione del cofinanziamento dei progetti di ricerca ammessi come da provvedimento di cui al punto 14.

## **3. Oggetto e finalità del bando**

La Regione Piemonte promuove progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale sull'utilizzo delle celle a combustibile e del vettore idrogeno per la realizzazione di sistemi energetici e di trasporto sostenibili.

## **4. Soggetti beneficiari**

- a) Piccole, medie e grandi imprese<sup>1</sup>, ivi compresi i centri di ricerca con scopo di lucro, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese.

Nella presente categoria sub a) di soggetti beneficiari deve essere comunque presente, in qualità di proponente o di co-proponente, Environment Park con il proprio laboratorio di eccellenza HySy\_Lab, come previsto dalla d.g.r. 20 novembre 2006, n. 22-4366.

---

<sup>1</sup> Le piccole e medie imprese devono avere i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

- b) Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, altri organismi di ricerca definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI, nel caso si configurino come co-proponenti del progetto in cooperazione con i soggetti di cui alla precedente lettera a).

Nella presente categoria sub b) di soggetti beneficiari deve essere comunque presente, in qualità di co-proponente, almeno uno dei tre Atenei piemontesi, come richiesto dalla d.g.r 20 novembre 2006, n. 22-4366.

I soggetti di cui sub a) e sub b) sono ammissibili se raggruppati in consorzi o associazioni temporanee di imprese od in forme contrattuali analoghe. Tali aggregazioni, già chiaramente definite al momento della presentazione delle candidature, dovranno essere organizzate in una forma giuridicamente riconosciuta, ovvero assumere l'impegno a costituirsi in associazione entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento (**Allegato 1**).

Nel caso di più proponenti, dovrà inoltre essere individuato un soggetto capofila che ricopre anche il ruolo di coordinatore del progetto.

Ai sensi della nuova disciplina RSI sono ammissibili le imprese operanti nei settori produttivi di beni o servizi (a tal proposito fa fede il codice primario dell'unità locale interessata all'intervento). Peraltro, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile in Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 1 – 3, art. 3] sono ammissibili gli aiuti quando hanno lo scopo di agevolare la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, sempre che tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

## **5. Ambito territoriale**

I progetti, sia per la parte di pertinenza dei soggetti proponenti, sia per la parte di competenza dei soggetti co-proponenti, devono essere realizzati in misura prevalente in una sede regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte.

## **6. Iniziative e definizioni delle fasi di ricerca ammissibili**

Sono ammissibili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.

Gli interventi dovranno essere realizzati **entro 30 mesi** dalla data della prima erogazione del finanziamento.

Non sono considerate ammissibili le spese connesse con le attività di ricerca avviate prima della presentazione della domanda.

Per "**ricerca industriale**" si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi utilizzabili per scopi commerciali.

Per "**attività di sviluppo sperimentale**" si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite: a tal fine, nel caso in cui siano previste varie attività di ricerca, il progetto dovrà precisare per ciascuna di esse in quale delle categorie di ricerca possa rientrare.

## **7. Costi ammissibili**

Sono ammessi a beneficiare dell'intervento agevolativo i **costi sostenuti successivamente all'invio della domanda**, che si sostanziano in:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) spese per missioni (limitatamente alla loro imputabilità all'attività connessa ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale assunto per il progetto di ricerca e del personale strutturato coinvolto nel progetto, nella misura massima del 5% delle spese di personale;
- c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- e) ricerca contrattuale; competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Non sono ammesse le consulenze che comportino elementi di collusione quali le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (ad es. soci, membri del consiglio di amministrazione, ecc.). Nel caso di consulenze affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa ammessa a finanziamento verrà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di elementi di collusione;
- f) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30 % del totale dei costi ammessi;
- g) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per tutti gli interventi è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

## **8. Forma e misura dell'intervento agevolativo**

L'intervento agevolativo per gli investimenti nei progetti di ricerca sostenuti da piccole, medie e grandi imprese, università e organismi di ricerca, consiste nella concessione di contributi a fondo perduto fino al limite dell'intensità di aiuto consentita.

In ogni caso l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) risultante dall'applicazione delle modalità di erogazione dell'incentivo di cui al successivo punto 15, non potrà superare le intensità di aiuto, applicabili al progetto di investimento, previste nel punto 9.

### 9. Intensità previste

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali esposti nella seguente tabella e alle successive condizioni:

	<i>Piccola Impresa</i>	<i>Media Impresa</i>	<i>Grande Impresa</i>	<i>Università o Organismi di ricerca <sup>2</sup></i>
<i>Ricerca industriale</i>	70%	60%	50%	70%
<i>Ricerca industriale, purché vi sia:</i> - <i>collaborazione fra imprese indipendenti;</i> <i>per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI</i> o - <i>collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca</i> o - <i>diffusione dei risultati</i>	70%	70%	65%	70%
<i>Sviluppo sperimentale</i>	45%	35%	25%	70%
<i>Sviluppo sperimentale, purché vi sia:</i> - <i>collaborazione fra imprese indipendenti;</i> <i>per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI</i> o - <i>collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca</i>	60%	50%	40%	70%

E' applicata, pertanto, una maggiorazione del 10% ESL per le medie imprese e del 20% ESL per le piccole imprese.

La maggiorazione del 15% ESL a concorrenza di un'intensità massima del 70% ESL è applicata:

<sup>2</sup> Massimale applicabile quando l'università o gli organismi di ricerca non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 della nuova disciplina RSI vale a dire quando il finanziamento è connesso ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della medesima disciplina. Se, invece, è connesso ad attività economiche, il massimale applicabile è quello stabilito per le PMI e le Grandi Imprese a seconda della dimensione dell'organismo di ricerca.

In particolare, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina R.S.I., se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica per evitare sovvenzioni incrociate all'attività economica, tale ente dovrà dimostrare di tenere chiaramente distinti i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti imputandoli correttamente nel bilancio di esercizio annuo.

- i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
- nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
  - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
- ii) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
  - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
- iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Per le spese di attivazione di nuovi contratti di ricerca (ricercatori), sostenute da università e organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI, se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della medesima disciplina, l'intensità massima di aiuto è elevata al 100%.

I massimali proposti per le università e gli organismi di ricerca sono applicabili quando questi ultimi non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e ss. della nuova disciplina RSI; se dalla valutazione dei singoli progetti emergessero aiuti di Stato alle università o agli organismi di ricerca, si applicherà il massimale previsto per la fase di ricerca e dalla dimensione di impresa di detti soggetti.

Al fine di evitare cumulo di aiuti, oltre a quelli autorizzati, tra i partecipanti del progetto, i vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ciascuno di essi su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto. Pertanto:

- a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo suddetto, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, fornirà il servizio ad un prezzo che rispecchi integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;
- b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo suddetto, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:
- 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
  - 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
  - 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di

accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

I Parchi scientifici e tecnologici e gli altri organismi di ricerca sono equiparati alle imprese ai fini della determinazione del massimale d'aiuto.

#### **10. Effetto di incentivazione**

Nel caso in cui i soggetti partecipanti destinatari del finanziamento siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto, nell'ambito del presente bando, il singolo contributo può essere concesso solo se, grazie all'aiuto, risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto d'incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e sarà verificato prima dell'erogazione del saldo del contributo attraverso le relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto (**Allegato 4**).

I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione Piemonte è tenuta ad inviare annualmente alla Commissione europea, nell'ambito della quale occorrerà esplicitare se e come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri sopra elencati nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustificano un tasso di aiuto più elevato.

#### **11. Divieto di cumulo**

L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'ESL consentito per tali tipologie di investimenti) con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concesse a sostegno degli investimenti in RSI.

L'intervento agevolativo è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste per la presente misura, con eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia statali o regionali.

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente misura.

## **12. Modalità di presentazione delle proposte progettuali**

La procedura di presentazione delle domande di contributo è "a sportello". Questo si intende aperto a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Lo sportello rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

La domanda di ammissione all'incentivazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (**Allegato 2**), compilato in ogni parte e completo degli allegati richiesti. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente capofila del raggruppamento, costituito o costituendo, deve essere inviata, tramite corriere o posta AR, alla Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, via Principe Amedeo, 17, Torino a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per la data di presentazione farà fede il timbro di spedizione.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, il progetto e la seguente documentazione:

- a) lettera di impegno da parte di ciascun soggetto a costituirsi in forma associativa (consorzio, ATS o altro) per la realizzazione del progetto (*da presentare nel caso che il raggruppamento non sia ancora formalmente costituito*) **Allegato 1**
- b) dichiarazione di tutti i soggetti partecipanti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) relativa alla dimensione aziendale, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005 nonché relativa alla Clausola Deggendorf di cui al punto 20 **Allegato 3**
- c) dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese **Allegato 4**
- d) dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per ciascuna impresa o soggetto privato componente l'associazione **Allegato 5** o **Allegato 5bis**
- e) accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca dal quale emerga che i diritti di accesso a tali risultati siano attribuiti secondo criteri che rispecchino adeguatamente gli interessi dei vari partner, la loro partecipazione ai lavori, i contributi finanziari e di altro tipo al progetto
- f) certificato camerale con dicitura antimafia per ciascuna società, associazione, impresa o consorzio componente il raggruppamento (ove il contributo individuale richiesto superi € 154.937) ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252.

Il progetto deve essere prodotto, altresì, su supporto informatico.

## **13. Istruttoria delle domande e valutazione**

I progetti presentati saranno sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

- a) Ricevibilità:
  - inoltro della domanda nelle forme prescritte dal bando;
  - completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento di identità, ecc).

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i;
- tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le disposizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando;
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive imposte dal bando;
- impegno e disponibilità finanziaria del/i beneficiario/i a cofinanziare l'intervento;
- rispetto del principio di incentivazione di cui al punto 10;
- rispetto della normativa europea di cui al punto 11.

c) Valutazione di merito e tecnico/finanziaria:

- validità e originalità dei contenuti del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
- utilità del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo del sistema economico locale;
- rilevanza delle ricadute del progetto anche in relazione ai tempi, alle modalità e alla capacità del progetto di avere un impatto positivo sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza e sul bilancio energetico;
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto.

La Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a) e, nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere b) e c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, la citata Direzione regionale si avvale di un Comitato di valutazione così composto:

- dal responsabile della Direzione regionale Ambiente o suo delegato;
- da due funzionari della Direzione regionale Ambiente, esperti nelle tematiche oggetto del presente bando;
- da un funzionario della Direzione regionale Attività Produttive;
- da un funzionario della Direzione regionale Innovazione, Ricerca ed Università.

#### **14. Termini del procedimento**

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine il Responsabile della Direzione regionale Ambiente adotta il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale, dandone comunicazione all'impresa e al Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde. Alla comunicazione indirizzata al Comune viene allegata copia della documentazione relativa al progetto ammesso a finanziamento.

Qualora la Direzione regionale Ambiente nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'intervento agevolativo decadono d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dai richiedenti alla Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, anche a mezzo fax, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

## **15. Modalità di erogazione**

Il contributo di cui al precedente punto 8 sarà corrisposto dal Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde (di seguito Comune di Torino) al soggetto proponente capofila, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 30% del contributo concesso, a seguito della comunicazione di inizio lavori e della richiesta di anticipo da parte del beneficiario capofila e dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo lo schema di cui **all'Allegato 6**, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Comune di Torino abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione;
- un'ulteriore quota pari al 30%, a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario capofila dalla quale risulti la realizzazione del 60% delle spese ammesse, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- il saldo del contributo complessivo concesso, a seguito di presentazione della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, corredata da fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti e da una relazione tecnica finale, nonché di una verifica finale diretta a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia l'effettiva realizzazione, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Gli enti interamente pubblici e gli Atenei piemontesi coinvolti in ciascun progetto incentivato con fondi regionali sono esenti da presentazione di garanzie bancarie e assicurative ai fini dell'erogazione dell'anticipo.

I costi relativi all'ottenimento della fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile sono considerati costi ammissibili del progetto nell'ambito delle "spese generali".

Il soggetto proponente capofila provvederà a regolare con i partner la gestione dei finanziamenti ricevuti, secondo quanto previsto nella domanda di progetto. La documentazione attestante la costituzione dell'ATS/consorzio/altro dovrà disciplinare, in maniera inequivocabile, le modalità e i tempi con cui il soggetto capofila trasferirà ai singoli partner le risorse ricevute a titolo di anticipazione, acconto e saldo finale.

Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere all'erogazione del contributo dovrà essere acquisito il "documento unico di regolarità contributiva" (D.U.R.C.) previsto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 e s.m.i.. Tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

## **16. Stato avanzamento lavori e verifica finale**

Al fine di monitorare lo stato avanzamento dei progetti ammessi alle agevolazioni e poter conoscere tempestivamente ed eventualmente concordare eventuali variazioni/riorientamenti dell'attività originariamente prevista, sono previsti incontri, a cadenza di norma semestrale, tra il Comitato di valutazione di cui al punto 13, integrato per la circostanza da un rappresentante del Comune di Torino, e il raggruppamento dei soggetti beneficiari attuatori coordinati dal soggetto beneficiario capofila.

Al fine di definire l'avvio del primo semestre, il beneficiario capofila, in qualità di coordinatore del progetto, presenta al Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde e alla Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico apposita dichiarazione di inizio lavori; tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al punto 14.

Il soggetto beneficiario capofila cura la convocazione degli incontri semestrali e, in preparazione dei medesimi, invia al Comune di Torino e alla Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico una relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante la descrizione delle attività realizzate od avviate dai singoli partner, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti ecc.

A cadenza semestrale, inoltre, a prescindere dalla percentuale di avanzamento della spesa, dovranno essere redatte rendicontazioni di spesa, sia complessive che partitamente riferite al finanziamento pubblico ed al corrispondente cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari. Il soggetto capofila del raggruppamento dovrà assicurare l'organizzazione e la presentazione del rendiconto anche per conto degli altri partner coinvolti nel progetto. Tale rendicontazione deve comprendere:

- a) il quadro riassuntivo delle spese (articolato per ciascun partner e complessivo), organizzato utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto con una corrispondenza quindi con il piano finanziario allegato alla domanda di finanziamento, ripartito sulle due tipologia di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
- b) l'elenco analitico delle singole spese (riportanti le opportune informazioni riferite a: tipo di prestazione e riconducibilità alla voce di spesa pertinente del piano finanziario del progetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del fornitore);
- c) la copia, resa conforme all'originale, delle fatture o documenti equipollenti da annullarsi con la dicitura "Progetto cofinanziato a valere sulla misura Ri 1 - Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'utilizzo delle celle a combustibile e del vettore idrogeno per lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi energetici e di trasporto sostenibili";
- d) l'evidenziazione di eventuali entrate generate dall'utilizzo/commercializzazione dei prodotti/risultati dell'attività di ricerca.

Tali rendicontazioni sono trasmesse dal soggetto beneficiario capofila al Comune di Torino cui compete verificarne la completezza, la correttezza e l'idoneità ai fini dell'erogazione delle quote di agevolazione spettanti. A tal fine il Comune di Torino potrà richiedere chiarimenti o integrazioni documentali e quant'altro sia necessario per un esame completo ed esaustivo delle rendicontazioni presentate.

Analogamente, entro 90 giorni dal termine del progetto, il soggetto beneficiario capofila deve presentare al Comune di Torino la rendicontazione finale che dovrà comprendere, oltre a quanto suindicato ai punti a), b), c), d), un rendiconto scientifico contenente la descrizione dell'attività svolta, i risultati finali delle attività, l'elenco delle eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca (brevetti, protocolli sperimentali, prototipi ecc.) e ogni altra informazione utile alla comprensione e alla valutazione dei risultati ottenuti.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Comune di Torino procederà alla verifica finale coinvolgendo il Comitato di valutazione di cui al punto 13. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia l'effettiva realizzazione che la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Comune di Torino:

- procederà alla liquidazione del saldo del contributo spettante

oppure

- provvederà a richiedere al soggetto beneficiario capofila documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

- provvederà a comunicare al soggetto beneficiario capofila le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del soggetto beneficiario capofila - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, il Comune di Torino concluderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo erogato.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso i beneficiari quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni.

#### **17. Forma della dichiarazione di spesa e requisiti generali dei documenti di spesa**

A ciascuna rendicontazione (intermedia e finale) dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario capofila, attestante:

- che nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi e di impegnarsi a non richiederne per il futuro;
- che l'impegno relativo a ciascuna unità di personale corrisponde all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto.

Le spese dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico ecc...) – assunti in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie - da cui risulti chiaramente il fornitore o prestatore di servizi, l'oggetto della prestazione, il relativo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato. Per ogni tipologia di costo, il soggetto beneficiario capofila dovrà conservare le seguenti categorie di documenti:

- contratti, lettere d'ordine, ecc.;
- documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni ove previsto;
- nel caso di servizi, documenti comprovanti l'espletamento dei servizi;
- documentazione dell'avvenuto pagamento (preferibilmente contabile bancaria);
- dichiarazioni rese dal responsabile del progetto in tutti i casi in cui la documentazione è insufficiente per provare circostanze che non risultano evidenti sulla base dei soli documenti;
- copia conforme all'originale di tutte le spese sostenute dai partner;
- copia della documentazione comprovante gli avvenuti trasferimenti di fondi agli altri partner.

#### **18. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali;
- i costi relativi a quei beni o servizi calcolati in modo forfettario, medio o presuntivo, eccetto che per la quota di "spese generali";
- la valorizzazione economica di quei beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- l'acquisto di automezzi o autovetture ad eccezione di mezzi specificamente attrezzati come laboratori mobili ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca;
- qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria;
- acquisto di attrezzature usate;
- oneri finanziari (interessi debitori, spese e perdite di cambio ecc.);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti ecc.;
- spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività di ricerca;

- l'accumulo di scorte;
- i costi che derivano dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

### **19. Varianti, controlli e revoche**

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde e alla Direzione regionale Ambiente – Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico. La Direzione regionale, avvalendosi del Comitato di valutazione di cui al punto 13, verificherà se sussistano i presupposti per la conferma dell'incentivazione. Analoga valutazione e approvazione preventiva della Regione è necessaria per richieste di aumento/diminuzione/sostituzione di soggetti partecipanti al progetto.

Fermi restando gli obiettivi originari del progetto e il totale del contributo concesso, ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario, la composizione dei costi previsti e gli aspetti tecnici deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre; tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla Regione e al Comune di Torino.

La Regione Piemonte e il Comune di Torino, avvalendosi del Comitato di valutazione di cui al punto 13, potranno disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

Oltre ai casi precedentemente indicati, il Comune di Torino procederà alla revoca (in tutto o in parte) dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a. interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b. qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- c. nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti;
- d. nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dalla conclusione del progetto;
- e. nel caso in cui il soggetto beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento regionale;
- g. qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente bando, lo stesso finanziamento può essere concesso;
- h. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte e/o dal Comune di Torino emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
- i. in caso di cessazione dell'attività del beneficiario o in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- j. in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi dalla concessione dell'agevolazione;
- k. nel caso in cui, per effetto della revoca disposta in danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicare la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- l. in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal presente bando.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione, si procederà alla revoca parziale del finanziamento.

In caso di revoca il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d'Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (di cui all'art. 9, comma 4, del d.lgs. 123/1998) vigente alla data dell'erogazione del suddetto intervento - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo accredito al Comune di Torino.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato, qualora la revoca parziale fosse dovuta all'accertamento e/o riconoscimento – in sede di verifica finale - di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento regionale di concessione, l'importo del contributo a fondo perduto da erogarsi al beneficiario verrà ridotto in misura corrispondente all'importo eccedente di finanziamento già erogato (maggiorato degli interessi di cui al precedente capoverso), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

## **20. Comunicazioni e rapporti alla Commissione**

### *Clausola Deggendorf*

La Regione Piemonte, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista come riportata in **Allegato 3**.

## **21. Rinvio**

Per quanto non esplicitato si intende che la presente misura d'aiuto si applica in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in GUUE C 323 del 30.12.2006).